

**Allegato “A” al n. 12.822 di Raccolta
S T A T U T O**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA**

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

Per iniziativa della Cassa di Risparmio di Rimini, ora Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì ora di Rimini, del Circondario di Rimini ora Amministrazione Provinciale di Rimini, dell'Ente Fiera di Rimini, del Comune di Rimini e dell'Associazione Industriali della Provincia di Rimini è costituita una Società Consortile per Azioni denominata:

“UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese”,

con sede in Comune di Rimini.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea Straordinaria dei Soci deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di sedi secondarie in Italia ed all'estero o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 – ter del Codice Civile.

Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai soci.

Art. 2

Oggetto Sociale

La Società Consortile costituisce organizzazione comune tra i soci per lo svolgimento, in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, di azioni preordinate allo sviluppo dell'università, della ricerca scientifica e del sistema della formazione ed istruzione superiore nel territorio riminese, nel preciso presupposto dei relativi importanti effetti sull'economia e lo sviluppo locali in termini di crescita della produttività, di internazionalizzazione e di innovazione. I soci, quali espressione e quali soggetti esponenziali del mondo produttivo e della società civile, assumono attraverso la società l'autonoma iniziativa di mettere in comune risorse e competenze onde conseguire, anche sulla base di appositi piani industriali, il sopradescritto oggetto secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, da realizzarsi anche attraverso l'arricchimento e l'articolazione delle attività didattiche nelle diverse forme che esse possono assumere in conformità al vigente ordinamento universitario.

L'attività della Società Consortile si rivolge a titolo esemplificativo quindi:

- all'acquisizione di sedi, arredi e mezzi materiali per l'attività didattica e scientifica sia in uso che in proprietà, ovvero al restauro di tali sedi sia acquisite che in proprietà di terzi, gestendoli poi direttamente o assegnandoli a terzi competenti;
- allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nelle relative varie componenti;
- allo svolgimento di attività di formazione professionale prevalentemente superiore;
- all'erogazione di finanziamenti o contributi finalizzati ai compiti di cui al primo comma del presente articolo;
- all'organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e scientifico;
- a favorire il collegamento, il potenziamento e l'integrazione fra le strutture scientifiche bibliografiche e culturali esistenti o istituende sul territorio;
- all'acquisizione di attrezzature didattiche, scientifiche e culturali;
- al finanziamento di contratti di insegnamento o di ricerca, nell'ambito del terziario qualificato, della formazione professionale superiore universitaria e post-universitaria;

- allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, in ogni campo pubblico e privato, produttivo e di servizio, anche stimolando sinergie tra università e mondo produttivo nel settore della ricerca;

- all'istituzione e al miglioramento di laboratori, biblioteche e altre strutture universitarie, anche amministrative;

- a predisporre servizi e strutture idonei a favorire la realizzazione del diritto allo studio e la presenza stabile, in loco, di docenti, ricercatori, corsisti, studenti ed altro personale, quali servizi sanitari, sportivi, di ristorazione, residenza, foresteria, trasporto, scambi didattici e scientifici, ecc...;

- a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di corsisti e studenti;

- a promuovere il raccordo tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori, i centri per l'impiego e/o i servizi di competenza in materia della Provincia di Rimini e gli istituti di formazione professionale.

Oltre che perseguire direttamente le finalità predette, la Società Consortile può stabilire rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni pluriennali con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti Universitari ed organismi di qualunque natura. In particolare, può stringere rapporti di associazione con organismi di competenza collaudata operanti nei settori di attività della Società Consortile.

A tali fini la Società Consortile potrà assumere partecipazioni nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi, già costituiti o da costituirsi, che svolgono attività in armonia con gli scopi di cui sopra nonché costituire od assumere partecipazioni totalitarie in società strumentali o di scopo che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari della Società consortile.

Per l'attuazione degli scopi consortili in oggetto, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare.

Art. 3

Soci

In ragione delle finalità consortili della società possono partecipare Enti pubblici, sia locali che economici, imprese a partecipazione statale, Istituti di credito nonché Enti ed Associazioni di categoria e Ordini Professionali, Fondazioni o società partecipate dalle medesime ed altre imprese, società e soggetti privati interessati.

Chi desidera partecipare alla Società Consortile deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso contributi consortili le attività della Società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto;
- indicazione del numero delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda, anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce il numero di azioni che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli altri Soci e quindi convoca l'Assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo delle azioni da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.

Art. 4

Durata della Società

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

Con deliberazione della stessa Assemblea la società potrà essere sciolta anticipatamente.

Art. 5

Domicilio dei Soci

I Soci per quanto concerne i loro rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge, eleggono

domicilio all'indirizzo risultante dal libro soci, anche durante la liquidazione della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Art. 6

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 800.700,00 (ottocentomilasettecento) diviso in n. 1.570.000 (unmilione cinquecentosettantamila) azioni del valore di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna.

Art. 7

Aumento Capitale Sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione della Assemblea dei Soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza di eventuali perdite, ma pur sempre nel rispetto del vincolo di cui al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il loro trasferimento per atto tra vivi è subordinato al mero gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione della società: se il gradimento viene negato, spetta al socio alienante il diritto di recesso. Il caso di comproprietà resta regolato secondo legge.

L'aumento di capitale, il trasferimento od il vincolo a favore di terzi delle azioni di cui sono titolari i soggetti menzionati all'articolo uno possono essere effettuati purché in ogni caso la quota di partecipazione dei soggetti stessi non divenga inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte saranno effettuati nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, convertibili e non convertibili in azioni determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2412 del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art.10

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci Consorziati.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e delibera con le presenze e maggioranze previste dalla legge.

Art.11

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria (art. 2364 del Codice Civile):

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e il presidente del collegio sindacale ed eventualmente il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3. determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'eventuale diverso organo a cui dovesse essere affidato la revisione legale dei conti;
4. delibera sulle questioni attinenti la gestione delle Società sottoposte al suo esame dagli Amministratori, nonché sulle responsabilità dei Sindaci e degli Amministratori;
5. stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società Consortile per il raggiungimento degli scopi sociali;
6. stabilisce l'eventuale esclusione del Socio inadempiente.

L'Assemblea straordinaria (art. 2365 del Codice Civile) delibera sulle modifiche statutarie, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.12

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Le convocazioni dell'Assemblea devono farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comprovante l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio sociale, deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, il termine per la convocazione è di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in tale eventualità gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art.13

Intervento all'Assemblea

Può intervenire all'assemblea il socio consorziato che è iscritto od ha diritto di essere iscritto nel libro soci.

Con delega scritta ogni Socio Consorziato può farsi rappresentare anche da un non socio, purché quest'ultimo non sia Amministratore, sindaco o dipendente della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega. Gli enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

Art.14

Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in mancanza dal Vice Presidente o da altro delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori, se lo riterrà del caso, e di un Segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, oltre ad accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, constatare se questa sia validamente costituita, constatare il numero dei voti necessari per le deliberazioni e stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, nonché dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario.

Art.15

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette fino ad un massimo di tredici membri.

All'Università di Bologna è riservata facoltà di proporre la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci che si esprimerà in merito.

Gli Amministratori possono essere anche non soci: durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dei tre esercizi sociali vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge.

Art.16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, fatta eccezione per quelli che dalla legge e dal presente statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea.

Art. 17

Nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Comitato Esecutivo e del Segretario

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Vice Presidente vengono eletti direttamente dall'Assemblea e, qualora questa non vi abbia provveduto, vengono eletti nel proprio seno dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere nel proprio seno con effetto per tutta la durata un Comitato Esecutivo, formato da tre membri, il Presidente, il Vice Presidente ed un membro scelto all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ed opera conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, e l'eventuale altro personale occorrente, quest'ultimo preferibilmente distaccato dagli Enti pubblici promotori, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso.

Art. 18

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente e, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente.

Art.19

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta, nell'ordine, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con lettera raccomandata, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, anche telegraficamente e/o via fax almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere annotate in apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.20

Compensi e rimborsi spese agli Amministratori

Il compenso spettante agli Amministratori è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Inoltre, spetta agli Amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.21

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore dirige gli uffici ed il personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti nonché dalle eventuali deleghe conferitegli dal Consiglio d'Amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Art.22

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e provvede all'esecuzione delle sue delibere, secondo le direttive del Presidente e del Vice Presidente.

Art.23

Collegio Sindacale

Il controllo della Società e l'esercizio di tutte le altre funzioni sindacali previste dalla legge, è esercitato dal Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi più due supplenti individuati ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale è attribuito anche il compito della revisione legale dei conti previsto nell'art. 2409 bis del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso dei Sindaci all'atto della nomina per tutta la durata del loro ufficio e nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.24

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.25

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio a norma di legge.

Art.26

Obblighi contributivi dei Consorziati

La società Consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione delle finalità che si pone in via strumentale rispetto alle finalità dei Soci Consorziati che detengono la maggioranza delle azioni, gli utili vengono utilizzati, salvo il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, ed il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva straordinario, nell'ambito delle finalità e delle attività della società corrispondenti agli scopi statutari con divieto di distribuzione o ritorno ai Soci Consorziati.

L'Assemblea ordinaria può deliberare annualmente, ai sensi dell'art. 2615-ter, ultimo comma del Codice Civile, il versamento da parte dei Soci Consorziati dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. Resta sempre salva la facoltà dei soci di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato. L'Assemblea può deliberare che conferimenti di singoli soci siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto. Con la stessa delibera l'Assemblea Ordinaria fissa l'importo dei contributi, nonché le modalità e i tempi di versamento, sulla base di un Bilancio di Previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ovvero sulla base del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella Società.

Concorrono, altresì, ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti, donazioni e contributi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche redigere un Regolamento interno che sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Consorziati che comprenderà le norme per la determinazione e ripartizione nonché le modalità ed i tempi di versamento dei contributi alla copertura dei costi di gestione consortili.

Art.27

Liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi e disciplina la destinazione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto ad altro Ente o Società senza scopo di lucro, con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

TITOLO V
RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 28

Recesso

Qualsiasi Socio Consorziato può recedere dalla società, purchè ne abbia dato preavviso di almeno un anno mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Società nel periodo intercorrente dal primo Gennaio al 30 Giugno specificandone i motivi. Nei casi di recesso previsti dal primo comma dell'art. 2437 C.C. si applicano i termini e le modalità stabiliti dal Codice Civile.

Art. 29

Esclusione

In caso di grave ritardo nell'adempimento degli obblighi consortili di Statuto può disporsi l'esclusione del Socio.

Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza del capitale, esclusa la quota del Socio Consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

Art. 30

Rimborso

Le azioni della società possedute dal Socio Consorziato receduto od escluso sono liquidate in proporzione al patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 31

Giurisdizione

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che possono insorgere fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to: LEONARDO CAGNOLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.